



Notaio Maurizio Attaguile

N.147 del Repertorio

N.88 della Raccolta

Registrato a Catania
il giorno 11/11/2020
al n.32371
serie 1T

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti trenta.

In Aci Sant'Antonio nella Chiesa Parrocchiale "S. Antonio Abate" sita in piazza Maggiore n.47.

Innanzitutto a me dottor **Maurizio Attaguile**, Notaio in Aci Sant'Antonio, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

- Musumeci Giuseppe, nato ad Aci Sant'Antonio il ventidue luglio 1954, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE SANTANTONESE PER LA LOTTA AI TUMORI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS"**, con sede in Aci Sant'Antonio via Bella n.4, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale n.90007190870, Partita IVA 03198990875, R.E.A. n.CT-201996.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, onde redigerne il verbale, all'assemblea degli associati della suddetta Associazione qui convocata per questo giorno ed ora, in seconda convocazione, nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs.117/2017;
- 2) Decisioni inerenti e conseguenziali: modifica dello statuto dell'associazione ex art.101, comma 2, D.Lgs.117/2017;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a termini di statuto, il comparente signor Musumeci Giuseppe, il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, e si riunisce in seconda convocazione essendo andata deserta la prima;
 - che sono presenti gli aventi diritto al voto in assemblea risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", in numero di ventisette su novantaquattro aventi diritto a voto;
 - che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di sé medesimo quale Presidente e dei signori Bagli Rosaria, Bonaccorso Elisa, Cali Francesca, Caruso Michele, Finocchiaro Avia, Giorgianni Claudia, Grasso Sebastiano, La Scala Stefania, Nicolosi Vittoria, Vasta Annalisa e Zappalà Clorinda.
- Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti dichiara valida-

mente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea la necessità di adottare un nuovo statuto conforme alla normativa vigente con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo n.117 del 2017, e pertanto espone le opportunità connesse alle variazioni di cui alle modifiche proposte all'ordine del giorno.

Egli, pertanto, illustra le norme contenute nel nuovo testo statutario, composto da 40 (quaranta) articoli che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Infine il Presidente precisa che l'efficacia delle nuove clausole, conformi al Codice del Terzo Settore ed eventualmente incompatibili rispetto alla normativa ONLUS (D.lgs.460/97, art.150 TUIR e art.20 bis DPR 600/73), dovrà essere subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117).

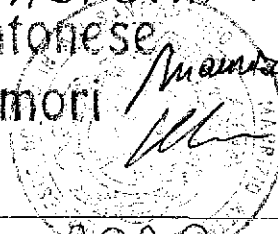
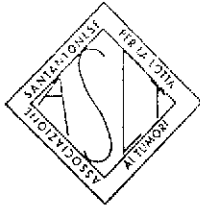
L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato per alzata di mano da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

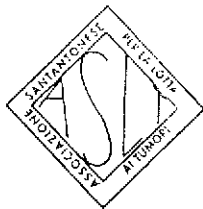
- 1) di modificare il testo dello statuto sociale nella versione proposta, anche al fine di adeguare l'Associazione al decreto legislativo n.117 del 2017 ivi compresa la modifica della denominazione da "ASSOCIAZIONE SANTANTONESE PER LA LOTTA AI TUMORI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS" a "ASSOCIAZIONE SANTANTONESE PER LA LOTTA AI TUMORI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", il tutto come risulta dallo statuto infra allegato che pertanto sostituirà in toto il precedente statuto;
 - 2) di stabilire che l'efficacia delle nuove clausole, conformi al Codice del Terzo Settore ed eventualmente incompatibili rispetto alla normativa ONLUS (D.lgs.460/97, art.150 TUIR e art.20 bis DPR 600/73), è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117);
 - 3) di dare mandato al Presidente di provvedere, se del caso, alle dovute comunicazioni e annotazioni agli enti competenti;
 - 4) di dare mandato all'organo amministrativo, una volta istituito il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art.45 del medesimo D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, di ottenere la relativa iscrizione, secondo la procedura di cui all'art.47, se del caso, ponendo in essere tutti gli adeguamenti richiesti dalle competenti autorità a tal fine.
- Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore venti e minuti quindici.

ASSEMBLEA SOCI DEL 30-10-2020
CHIESA MADRE ACI S. ANTONIO
Associazione Santantonese
per la Lotta ai Tumori
O.N.L.U.S.

LEGATO "A"
RACCOLTA n. 88



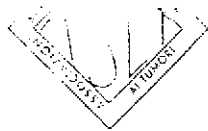
Reg.	ELENCO SOCI	ANNO 2020
41-	ALEO DANIELE Catania, 12.09.1978	
03-	BAGLI ROSARIA Catania, 10.11.1959	R. Berti
39-	BARBAGALLO SEBASTIANO Acireale, 19.11.1983	
66-	BARBANERA GIORDANA Catania, 25.03.1980	
85-	BARBARO IDA ANNA Catania, 31.03.1976	
51-	BASILE MARIA CHIARA Catania, 10.09.1996	
65-	BELLA SALVATORE Acireale, 03.01.1956	
33-	BONACCORSO ELISA Catania, 13.11.1986	Ch. Bonaccors
51-	BONANNO ELISA Catania, 06.09.1981	
45-	BONANNO LAURA Catania, 09.09.1986	
121-	CALI FRANCESCA Catania, 11.04.1971	
118-	CAMPIONE GRAZIELLA Catania, 11.05.1978	
183-	CARCAGNOLO FRANCESCO Catania, 19.01.1971	
154-	CARCÒ CONCETTA Germania, 15.02.1969	
103-	CARUSO MICHELE Catania, 06.04.1954	
202-	CATANUTO GIUSEPPE Catania, 26.10.1972	
214-	CHETTA SIMONE Ribera, 18.11.1951	
221-	CIVILETTO LIDIA S. Donato Milanese, 14.03.1971	
245-	COCO ADRIANA CARMELA Catania, 12.05.1977	Adriana Coco
070-	COCO ALDO Catania, 12.05.1977	
246-	CONTARINO SALVATRICE Mascali (CT), 25.09.1970	
146-	COSTARELLI NATALIA Catania, 08.03.1956	M. Costarelli
259-	CURCURACI SONIA SALV. Aci Castello, 17.05.1972	
240-	D'AGATA ANNA CHIARA Catania, 21.11.1987	
004-	D'AGATA ROSARIO Catania, 07.08.1958	
072-	D'AGATA VINCENZO Acireale, 20.11.1962	
071-	DI BELLA ANNA Catania, 29.01.1969	
135-	DI GIOVANNI CARMELA Aci Sant'Antonio, 10.05.1948	
266-	DI GIOVANNI GIUSEPPE Sila (NC), 06.03.1954	
222-	DI PAOLA SABRINA Catania, 08.11.1990	
223-	FICHERA CONCETTA GIOV. Catania, 31.01.1997	



Associazione Santantonesi
per la Lotta ai Tumori
O.N.L.U.S.

Manuale
Maggiorile note
Maggiorile note

N. Reg.	ELENCO SOCI	
261-	FICHERA LUCA Catania, 22.11.1995	
198-	FINOCCHIARO ALFIO Acireale, 07.05.1967	Luglio 1995 Maggiorile note
172-	FINOCCHIARO AVIA Acireale, 20.10.1980	
215-	FINOCCHIARO GIUSEPPE Catania, 21.12.1971	
224-	FINOCCHIARO SALVATORE A. Catania, 04.11.1968	
193-	FINOCCHIARO VALERIA Catania, 05.03.1968	
216-	FURNARI CATERINA Paternò, 17.01.1965	
225-	FURNARI FRANCESCA Catania, 06.10.1967	
237-	GAGLIANI GIUSEPPE Aci Sant'Antonio, 06.03.1950	
272-	GANGEMI AGATA Catania, 26.01.60	
240-	GENOVESE GIUSEPPE ANTONIO M. Nizza (Francia), 15.07.1960	
232-	GENOVESE GRAZIELLA Aci Sant'Antonio, 19.09.1965	
240-	GIARDINA VINCENZO Aci Sant'Antonio, 11.08.1952	
229-	GIORGIANI CLAUDIA Catania, 18.02.1966	Giorgiani Claudia
252-	GIORGIANI MARCELLA Catania, 26.04.1967	
203-	GIORGIANI MARIO Catania, 02.04.1961	
157-	GIUSTOLISI NICOLA Catania, 23.06.1972	
201-	GRASSO MICHELE Palma Campania, 17.11.1939	Grasso Michele
218-	GRASSO MORENA STEFANIA Catania, 16.10.1967	
202-	GRASSO SEBASTIANO Acireale, 16.12.1963	
250-	GRECO ANGELA Aci Sant'Antonio, 23.01.1952	Greco Angela
251-	GUARDO PATRIZIA ANNA Catania, 05.04.1961	
226-	LANZAFAME CARMELA Aci Sant'Antonio, 16.03.1959	
187-	LA ROSA ANNA Aci Sant'Antonio, 20.10.1931	
210-	LA SCOLA STEFANIA Palermo, 18.12.1980	La Scola Stefania
262-	LEONE MARIA GRAZIA Catania, 14.06.1967	
219-	LI CALZI MASSIMO Catania, 04.08.1979	
244-	LICCIARDELLO ROBERTO Aci Sant'Antonio, 02.10.1955	
169-	LUNETTO GIOACCHINO Caltagirone, 15.04.1964	
207-	MASSIMINO AMELIA Ravanusa, 02.06.1960	Massimino Amelia
253-	MATTONE EDOARDO Catania, 08.06.1987	



per la Lotta ai Tumori
O.N.L.U.S.

Maurizio Pittagale notes

Anna Puff

N. Reg.	ELENCO SOCI	
63. 254-	MESSINA GIUSEPPE Adrano (CT), 10.01.1985	
64. 264-	MESSINA MARIA PIA Catania, 07.10.1971	
65. 257-	MICALIZZI GAIA Catania, 18.09.2004	
66. 252-	MICALIZZI GIULIA Pordenone (PN), 14.11.2000	
67. 263-	MUSMECI NICOLA Catania, 24.09.1982	
68. 001-	MUSUMECI GIUSEPPE Aci Sant'Antonio, 22.07.1954	
69. 075-	NICOLOSI VITTORIA Catania, 30.04.1971	
70. 255-	NICOLOSI GINA Stati Uniti (EE), 26.11.1967	
71. 220-	NICOLOSO ANNA LUCIA Catania, 27.07.1966	
72. 248-	NOTO VENERA Aci Sant'Antonio, 11.10.1962	
73. 209-	PANE FRANCESCO Catania, 23.01.1966	
74. 236-	PAPA VANESSA Catania, 07.08.1979	
75. 114-	PENNISI GIUSEPPE Aci Sant'Antonio, 29.06.1967	
76. 200-	PETRALIA ANTONINA Catania, 17.02.1977	
77. 269-	PETRALIA CLOTILDE Catania, 05.08.1980	
78. 270-	PETRALIA FRANCESCA Catania, 30.09.1984	
79. 271-	PETRALIA GASPARE Catania, 19.08.1974	
80. 258-	PIETRAFORTE ELENA Roma, 01.08.1982	
81. 250-	PULVIRENTI GRAZIANA Catania, 03.05.1991	
82. 005-	RUSSO AGOSTINO Acireale, 08.08.1952	
83. 030-	RUSSO BRUNA Catania, 30.12.1971	
84. 063-	RUSSO SARAH (Maurizio Russo - Sarina Russo) Catania, 16.12.1975	
85. 145-	SAPIENZA NUNZIA Catania, 04.10.1952	
86. 176-	SCIONTI ROSARIA Aci Sant'Antonio, 19.01.1955	
87. 180-	TRAINA GIUSEPPE Catania, 11.07.1962	
88. 249-	TRUOCCHIO REMIGIO Caserta (NA), 02.07.1954	
89. 212-	VASTA ANNALISA Messina, 22.11.1962	
90. 238-	VERZI MARIA GIOVANNA Catania, 13.06.1995	
91. 201-	VILLERI ANGELA Viagrande, 27.11.1957	
92. 171-	ZAPPALÀ CLORINDA Catania, 11.05.1976	
93. 019-	ZAPPALÀ MARCO Militello Val di Catania, 11.05.1976	

94-273 NICOLOSI GRAZIA (20-10-1961)

ALLEGATO "B"
RACCOLTA n. 88

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE SANTANTONESE PER LA
LOTTA AI TUMORI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1

(Denominazione - sede - durata)

Ai sensi degli art.32 del d.lgs 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") è costituita, in quanto compatibile, l'associazione denominata "Associazione Santantonese per la lotta ai tumori - Organizzazione di Volontariato", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica.

L'associazione ha sede legale in via Bella n.4 nel Comune di Aci S. Antonio (CT).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

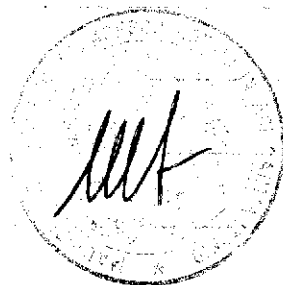
L'associazione potrà istituire sedi secondarie.

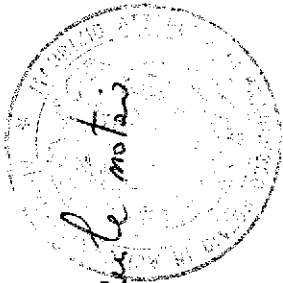
L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.





Manzoni / Attestato le moti

Manzoni

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo
ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'
organizzazione e all'attività dell'Organizzazione.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione
dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi
più particolari.

Articolo 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti
all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale
di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione
dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 dei
preleggi del Codice Civile.

Articolo 5

(Scopo)

L'organizzazione, quale espressione di partecipazione
solidarietà, pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli
artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione
ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa
cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e

protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'organizzazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

Articolo 6

(Oggetto)

L'Organizzazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

1. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
2. visite specialistiche gratuite per la prevenzione e la lotta ai tumori;

L'organizzazione persegue la finalità di prevenire le malattie oncologiche.

Articolo 7

(Attività)

L'organizzazione svolge attività di prevenzione alla lotta



dei tumori mediante visite specialistiche gratuite.

Svolge ogni altra attività non specificatamente menzionata comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne raggiungimento.

L'organizzazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci, in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'organizzazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e ai successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Associati

Articolo 8

(Associati)

Sono ammessi a far parte dell'organizzazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intenda

collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero¹/sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Articolo 9

(Numero minimo di Associati)

L'organizzazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 10

(Ammissione degli associati)

Ai fini dell'adesione all'organizzazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e





Manus / Attuale notes

Manus / Attuale notes

dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione; egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro

esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza

che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata

deciderà in merito all'appello presentato. All'appello deve essere garantito in Assemblea il diritto di contraddittorio.

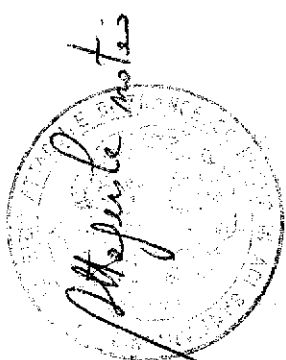
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Organizzazione e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Organizzazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16 comma 2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Organizzazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;





c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 12

(Cause di cessazione del rapporto associativo)

1. La qualità di associato si perde per:

a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b. mancato pagamento della quota associativa, entro (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una domanda di ammissione ai sensi dell'art.10 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Organizzazione per:

a. comportamento contrastante con gli interessi dell'Organizzazione;

b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c. aver arrecato all'Organizzazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

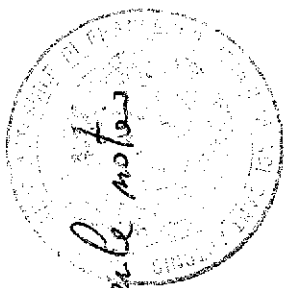
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Articolo 13

(Dei volontari e dell'attività di volontariato)

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale,



Maurice

Maurice

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Organizzazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Organizzazione deve inoltre assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, su autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

(Dei volontari e delle persone retribuite)

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Organizzazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone ad esso

agli enti associati.

3. L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV - Organi sociali

Articolo 15

(Organi dell'Organizzazione)



1. Sono organi dell'Organizzazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario;
- e. il Tesoriere;
- f. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- g. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 comma 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività
prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'organizzazione non può
alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informati
criteri di massima libertà di partecipazione all'elettore
attivo e passivo.

Articolo 16

(L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di
convocazione e funzionamento)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione e
composta da tutti gli associati in regola con il versamento
della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente
Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato
mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata
deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato
ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente
dell'Organizzazione, a seguito di delibera del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione
bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre
convocata:

a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri
Consiglio Direttivo;

b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio

Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal



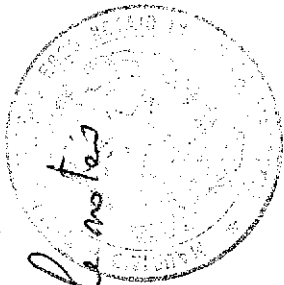
Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.



5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal



Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Organizzazione.

Articolo 17

(Assemblea ordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

g. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;

h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Organizzazione;

i. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Organizzazione;

j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 18

(Assemblea straordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:



*Allegato ai
P. 112
Manuale
Regole note*

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza di essi.
3. Per lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione.

Articolo 19

(L'Assemblea degli associati: regole di voto)

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di

voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati

ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 20

(Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Organizzazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette)², secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni e ³/_{sono} rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione



del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 21

(Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne

casi di votazioni riguardanti le persone nel qual caso si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Organizzazione.

Articolo 22

(Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, ed in particolare ha il compito di:

a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Organizzazione.

e. decidere sulle domande di adesione all'Organizzazione e sull'esclusione degli associati;

f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Organizzazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- g. decidere l'eventuale quota associativa annua determinandone l'ammontare;
- h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Organizzazione;
- l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m. adottare ogni altro provvedimento che sia attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Organizzazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più suoi membri il potere di compiere determinati atti e categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

(Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio

Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, c.2, del presente Statuto;

d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.12 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri

così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza
mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conf
da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avr
diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza
Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si inten
decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere
anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria e
30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine
procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri ces
rimangono in carica per l'attività di ordin
amministrazione.

Articolo 24

(Il Presidente: poteri e durata in carica)

1. Il Presidente è il legale rappresent
dell'Organizzazione e la rappresenta di fronte a terzi e
giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tr
propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed
rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scad
del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea
l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale d

produzione e del buon andamento dell'Organizzazione, ed in

a Catania
1/11/2020

particolare ha il compito di:

firmare gli atti e i documenti che impegnano

Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e

del Consiglio Direttivo;

adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,

sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da

parte del Consiglio Direttivo;

convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il

Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene

sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o

impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo

conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 25

(Cause di decadenza e sostituzione del Presidente)

1. La carica di Presidente si perde per:

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20,

c.2, del presente Statuto;

d. perdita della qualità di associato a seguito del

verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.12 del

presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 27

(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

Articolo 28

(Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 29

(L'organo di controllo: composizione, durata in carica e

funzionamento)

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Organizzazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Organizzazione.

(Competenze dell'organo di controllo)

1. È compito dell'organo di controllo:

a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Organizzazione, e sul suo concreto funzionamento;

c. esercitare il controllo contabile;

d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Organizzazione rilevante ai fini

dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 31

(L'organo di revisione)

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Organizzazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere

indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 32

(Responsabilità degli organi sociali)

1. Delle obbligazioni contratte dagli Organi rispondono, oltre all'Organizzazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Articolo 33

(Libri sociali e registri)

1. L'Organizzazione deve tenere le seguenti scritture:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Organizzazione deve tenere il libro delle adunanze e

delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo
sia stato nominato.

3. L'Organizzazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di
revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Organizzazione deve infine tenere il registro dei
volontari.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Organizzazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 34

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è utilizzato per lo
svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri
ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.

Articolo 35

(Risorse economiche)

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 36

(Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Organizzazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 37

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Titolo VII - Scioglimento dell'Organizzazione e devoluzione

del patrimonio

Articolo 38

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del

Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 39

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Articolo 40

(Norma Transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art.104 del D.Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5 sexies del D.L. n.148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs.117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via autentica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi,

negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il

Catania
1/2020

pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro

unico nazionale del Terzo Settore.

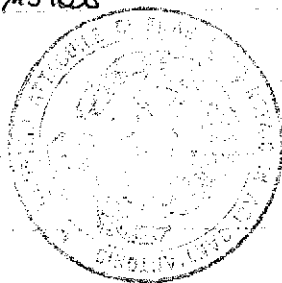
1) adde "non";

2) dele "7 (sette)", adde "13 (tredici)";

3) adde "i consiglieri"

Tre postille con due parole cancellate.

Mancini / Pizzelli
Maurizio Pizzelli notaio



Il Presidente mi consegna il nuovo statuto sociale, così come aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

atania
1/2020

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Richiesto ricevo quest'atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in cinque pagine di due fogli e da me letto, unitamente a quanto allegato, al comparante che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore venti e minuti trenta.

Musumeci Giuseppe, Maurizio Attaguile notaio

Copia conforme all'originale

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Aci Sant'Antonio, sedici novembre 2020

Maurizio Attaguile notaio

